

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE O GELO

Il Municipio di Gudo,

richiamato l'art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili,

ordina:

- 1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della calla neve davanti agli accessi delle proprietà private, dev'essere eseguito a cura dei proprietari.
- 2. E' vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
- 3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
- 4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve o di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
- 5. Divieto di provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
- 6. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata
- 7. Ogni violazione della citata ordinanza sarà perseguita a norma dell'art. 125 del Regolamento comunale.
- 8. L'ordinanza è pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 1 gennaio al 16 gennaio 2011, giusta l'art. 192 LOC ed entrerà in vigore il 17 gennaio 2011.
- 9. Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato , entro il termine di 15 giorni, ai sensi dell'art. 208 della LOC.

IL MUNICIPIO